


UFFICIO + SP



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**All'Onorevole Signor Presidente
della Camera dei Deputati**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di un membro del Parlamento della Repubblica (onorevole Antonio Pentangelo) nel procedimento n. 4810/2018 R.G.N.R. e n. 687/19 R. Gip.

Onorevole Signor Presidente,

Le comunico di aver emesso in data odierna ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'onorevole Antonio Pentangelo, nato a Lettere (NA) il 19 febbraio 1965, residente in Castellammare di Stabia alla via Roma n. 116, nell'ambito del procedimento penale di cui all'oggetto.

Le violazioni di legge per le quali il titolo cautelare è stato emesso sono riportate nell'ordinanza allegata che contiene l'esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto e di diritto sui quali detta decisione si fonda.

La descrizione dei fatti è contenuta nelle contestazioni cautelari, formulate dai Pubblici Ministeri richiedenti della Procura della Repubblica di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 291, co. 1, c.p.p., riportate nell'ordinanza.

Con la presente Le chiedo di attivare la procedura diretta ad autorizzare l'esecuzione del provvedimento, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.

Ove richiesto, trasmetterò gli atti depositati dall'Ufficio di Procura ai sensi dell'art. 291 c.p.p.

Con osservanza

Torre Annunziata, il 13.5.2020

Il Giudice
dott. Mariaconcetta Criscuolo
Mariaconcetta Criscuolo

UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Li. 13/5/2020
IL CANCELLIERE
Elvira Cunduro

Proc. n. 4810/2018 R.G.N.R.
n. 687/19 R. GIP

N. 61/2020 RME



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA **Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

(artt. 273, 284, e 283 e ss. c.p.p., art. 321 c.p.p. art. 322 ter c.p.)

Il Gip dott. Mariaconcetta Criscuolo,

esaminata la richiesta di applicazione delle misure cautelari personali avanzata dal PM in data 5.11.2019 nei confronti di:

- 1) **Greco Adolfo** nato il 20.04.1950 a Castellammare di Stabia (NA) e residente in _____
- di fatto _____
- attualmente detenuto in stato di custodia cautelare in carcere;
- 2) **Elefante Antonio** nato il 28.01.1958 a Castellammare di Stabia (NA) residente in _____ ;
- 3) **Biondi Maurizio** nato il 28.07.1955 a Napoli
- 4) **Cesaro Luigi** nato il 19.02.1952 a Sant'Antimo (NA)
- attualmente Parlamentare della Repubblica in quanto eletto al Senato della Repubblica
- 5) **Pentangelo Antonio** nato il 19.02.1965 a Lettere (NA) e residente in _____
- attualmente Parlamentare della Repubblica in quanto eletto alla Camera dei Deputati
- 6) **Casillo Mario** nato a Napoli il 29.04.74, residente in _____
- 7) **Passarelli Giuseppe** nato a Gragnano il 04.04.57 residente in _____
- 8) **Iovino Gennaro** nato in Castellammare di Stabia il 22.06.54
- 9) **Colavecchia Vincenzo** nato il 31.08.1959 a Napoli residente _____ ;

ur

10) **Ciofalo Marcello** nato a Calvello il 14.04.1966 residente in **OMISSIS**

11) **Campitiello Vincenzo** nato il 4.03.1965 a Pagani **OMISSIS**

12) **Reqa Angelina Annita** nata il 22.04.1953 a Srazana e residente in **OMISSIS**
- di fatto domiciliato in

INDAGATI

GRECO Adolfo, POLESE Tobia (deceduto), PASSARELLI Passarelli Giuseppe, Iovino Gennaro Mario Casillo

a) del reato p.e p. dall'art. 110, 81 cpv 318, 321 cp perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi perpetrate, Polese (deceduto) e Greco, quali soci di maggioranza e amministratori di fatto della Polgre Europa 2000 srl, il Passarelli amministratore unico della Passarelli spa, promettevano a Casillo Mario e Iovino Gennaro, che ne accettavano la promessa, il primo quale leader politico dello schieramento di centro-sinistra, Consigliere Regionale di opposizione nella Giunta presieduta da Stefano Caldoro, e pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il secondo, esponente del PD nella città di Castellammare di Stabia, con il ruolo di mediatore l'affidamento dei lavori di impiantistica elettrica in relazione al progetto di riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali ex CIRIO sito in Castellammare Via Napoli Trav. Mele. di proprietà della Polgre Europa 2000 srl, da eseguirsi ad opera della Passarelli spa, ad un'impresa individuata dai suddetti quale corrispettivo dell'intervento del Casillo sui consiglieri regionali del Partito Democratico finalizzato al ritiro degli emendamenti proposti alla modifica della Legge Regionale 35/87 (PUT) presentata dallo schieramento di centro destra, modifica ritenuta indispensabile ai fini del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del suddetto intervento edilizio.

Segnatamente, dopo gli incontri tenutisi:

- in data 28.10.2013 tra Mario Casillo, Adolfo Greco, Polese Tobia presso il Ristorante la Sonrisa;

- il 9.11.2013 tra Mario Casillo, Adolfo Greco e Gennaro Iovino presso l'abitazione di quest'ultimo;

il 20.11.2013 Adolfo Greco e Iovino Gennaro si incontravano presso l'abitazione del primo, e il Greco dopo aver ottenuto il necessario assenso del

Passarelli e lo Iovino, agendo nell'interesse proprio e su mandato di Casillo Mario, si accordavano nei termini sopra indicati.

In Castellammare di Stabia nel novembre 2013

GRECO Adolfo, PENTANGELO Antonio, CESARO Luigi, POLESE Tobia (deceduto)

b) del reato p.e p. dall'art. 110, 81 cpv 319, 321 c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi perpetrate, Pentangelo Antonio quale Vice Presidente della Provincia di Napoli, nominato con decreto n. 511 dell'8.10.2012 da Cesaro Luigi, Cesaro quale referente politico del Pentangelo in Campania per il partito politico Forza Italia ed entrambi quali PP.UU nell'esercizio delle loro funzioni ricevevano da Greco Adolfo e Polese Tobia - deceduto- quali soci di maggioranza e amministratori di fatto della Polgre Europa 2000 srl le utilità di seguito precisate al fine di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio consistito nella nomina pilotata di Biondi Maurizio quale commissario ad acta - decreto n. 166 del 7.08.2014 a firma del Vice Presidente della Provincia di Napoli ff Antonio Pentangelo - per il rilascio del permesso a costruire avente ad oggetto la riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali ex CIRIO sito in Castellammare Via Napoli Trav. Mele di proprietà della società sopra indicata; ed invero, il Biondi veniva concretamente individuato da Cesaro Luigi e formalmente nominato dal Pentangelo in ragione dei pregressi rapporti professionali con il figlio Francesco Cesaro, con il fine di assicurare la celere e positiva definizione della pratica in oggetto; il Greco, in accordo con il Tobia (deceduto) consegnava quale remunerazione per la suddetta nomina:

- a Pentangelo Antonio, un orologio marca Rolex di ingente valore economico;
- a Cesaro Luigi, alla presenza di Pentangelo Antonio, la somma in contanti di euro 10.000:
- interveniva sull'imprenditore Imperati Giuseppe affinché questi concedesse in locazione al partito Forza Italia l'immobile sito in Napoli, piazza Bovio n° 8 per un canone pari euro a 3000,00 in luogo della originaria richiesta di euro 5000,00 euro;
- forniva sostegno per la campagna elettorale regionale del 2015 del figlio Cesaro Armando eletto consigliere regionale nelle fila del partito di Forza Italia.

In Castellammare di Stabia, nell'ottobre 2014 (locazione sede Forza Italia) il 21 febbraio 2015 (a Pentangelo), tra il 25 e 26 maggio 2015 (a Cesaro Luigi) ;

me

GRECO Adolfo, ELEFANTE Antonio, BIONDI Maurizio, POLESE Tobia (deceduto)

c) del reato p.e p. dall'art. 110, 319, 321 c.p. perché, in concorso e previo accordo tra loro, Biondi Maurizio quale commissario ad acta nominato con decreto n. 166 del 7.08.2014 a firma del Vice Presidente della Provincia di Napoli ff Antonio Pentangelo in relazione al rilascio del permesso a costruire avente ad oggetto la riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali ex CIRIO sito in Castellammare Via Napoli Trav. Mele. di proprietà della Polgre Europa 2000 srl e pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni riceveva da Greco Adolfo e Polese Tobia - deceduto- quali soci di maggioranza e amministratori di fatto della suddetta società per il tramite di Antonio Elefante, direttore tecnico della società di ingegneria SAEC srl e progettista delle opere da realizzare, la somma complessiva di euro 12.000,00 al fine di commettere una serie di atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nell'esercitare i suoi poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi pubblici e privati, conformando il suo operato esclusivamente all'interesse personale del privato e nel concludere positivamente il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso a costruire convenzionato definito con determina commissariale di accoglimento del 13.04.2016, atto illegittimo per in quanto contrastante con le norme del PUT e con le prescrizioni del PRG del Comune di Castellammare di Stabia adeguato al Put; segnatamente:

Elefante, in seguito all'avvenuta nomina, ottenuta con la condotta descritta nel capo b), dopo essere stato contattato dal Biondi in data 16.10.2014, incontrava il P.U. in più occasioni al di fuori delle sedi istituzionali, ed in particolare nel suo studio tecnico in Piano di Sorrento, e gli forniva plurime indicazioni operative unicamente dirette a favorire gli interessi della Polgre Europa 2000 srl ed a superare le criticità segnalate dal Responsabile dell'UTC del Comune di Castellammare di Stabia;

Biondi anticipava sistematicamente ad Elefante il contenuto delle sue determinazioni, trasmettendo via mail la bozza dei relativi provvedimenti, nonché riferiva al tecnico di parte il contenuto degli incontri tenuti con il Responsabile dell'UTC del Comune di Castellammare di Stabia, consegnandogli,

see

anche con modalità telematiche, copia degli atti interlocutori adottati dal suddetto pubblico ufficiale;

Elefante dettava i tempi della procedura concordando con il commissario le date degli incontri istituzionali e relazionando puntualmente sullo stato del procedimento al Greco ed al Tobia;

Elefante dopo aver ricevuto in data 28.01.2015 euro 10.000 da Greco per remunerare il P.U. consegnava a Biondi Maurizio euro 7.000 quale prima tranche per l'esercizio della sua funzione nell'esclusivo vantaggio della Polgre Europa 2000 srl., ovvero per la celere e positiva definizione della procedura di rilascio del permesso a costruire; successivamente, ottenuta da Adolfo Greco la ulteriore somma di euro 10.000 in data 22.12.2015 rimetteva nelle mani del commissario ad acta euro 5.000 quale seconda tranche della retribuzione elargita a fronte del comprovato asservimento del pubblico ufficiale agli interessi del privato beneficiario del permesso da costruire.

In Piano di Sorrento il 29 gennaio 2015 e il 22 dicembre 2015

GRECO Adolfo, COLAVECCHIA Vincenzo, CIOFALO Marcello, CAMPITELLO Vincenzo, REGA Angelina Annita

d) del reato p. e p. dall'art. 110, 319, 321 cp perché, in concorso e previo accordo tra loro tra loro, Colavecchia e Ciofalo quali funzionari organici all'ufficio "controlli team imprese medie dimensioni 1" dell'Agenzia delle Entrate - DP II di Napoli - incaricati di eseguire, a seguito dell'accertamento prot. 2015/RC/3622 del 10.06.2015, una verifica fiscale nei confronti della C.I.L. S.r.l. con sede in Castellammare di Stabia, Via Napoli n. 350, Campitello quale funzionario in servizio all'ufficio legale della medesima DP II di Napoli e non delegato all'espletamento della suddetta attività di verifica, tutti Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ricevevano da Greco, Ir della suddetta società, e dalla Rega euro 30.000,00 al fine di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio consistito nella esecuzione della verifica fiscale relativa all'anno di imposta 2012 infedele in quanto non corrispondente alle evidenze contabili e nella conseguente redazione di un falso processo verbale di constatazione; segnatamente:

- omettevano di esporre l'esistenza dei finanziamenti dei soci per 1.693.945.000 di euro, avendo riscontrato la mancanza della delibera dell'assemblea dei soci e

vele

della conseguente registrazione di tale atto che avrebbe comportato il pagamento dell'imposta di registro pari al 3% dell'intero importo;
-omettevano di rilevare l'indeducibilità di costi risultanti dalle scritture contabili verificate per carburanti, fitti passivi e fornitori per fatture da ricevere e pari ad un ammontare di circa 700 mila euro, limitandosi a contestare unicamente per i carburanti e lubrificanti il costo di euro 26.104 e per le fatture da ricevere il costo di euro 64.480 per una consuetudine sprovvista di fattura.

In Castellammare di Stabia il 6.07.2015

CAMPITELLO Vincenzo

e) **reato p. e p. dall'art. 326 cp** perché quale funzionario in servizio all'ufficio legale della dell'Agenzia delle Entrate - DPII di Napoli - venuto a conoscenza per ragione del suo ufficio dell'accertamento prot. 2015/RC/3622 emesso in data 10.06.2015 dal Direttore della Direzione Provinciale II di Napoli Agenzia del Territorio avente ad oggetto l'esecuzione della verifica fiscale da eseguire presso C.I.L. S.r.l. in relazione all'anno di imposta 2012, incarico affidato a Colavecchia Vincenzo e Ciofalo Marcello. quali funzionari organici all'ufficio "controlli team imprese medie dimensioni 1" della medesima DP II di Napoli, violando i doveri inerenti alle sue funzioni e abusando della sua qualità, rivelava ad Adolfo Greco, in data antecedente alla formale emissione del suddetto accertamento, l'avvio dell'attività ispettiva presso la sua azienda, notizie che dovevano rimanere segrete.

In Castellammare il 9.06.2015

f) **reato p. e p. dall'art. 479 cp** perché, quale funzionario in servizio all'ufficio legale della dell'Agenzia delle Entrate - DPII di Napoli, delegato dal capo Ufficio legale a rappresentare la Direzione di appartenenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sede di Napoli, per l'udienza del 9.06.2015 attestava falsamente di essere stato presente presso tale Commissione fino alle ore 13.35, attestazione risultata falsa atteso che dalle indagini epletate emergeva che alle ore 12.52 egli si trovava presso la sede della CIL in Castellammare di Stabia ove si recava al fine di commettere il reato di cui capo che precede.

In Napoli il 9.06.2015

we

g) reato p. e p. dall'art. 479 c.p perché, quale funzionario in servizio all'ufficio legale della dell'Agenzia delle Entrate – DPII di Napoli, delegato dal capo Ufficio legale a rappresentare la Direzione di appartenenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sede di Napoli, per l'udienza del 6.07.2015 attestava falsamente di essere stato presente presso tale Commissione fino alle ore 11.50, attestazione risultata falsa atteso che dalle indagini epletate emergeva che alle ore 11.03 egli si trovava presso la sede della CIL in Castellamamre di Stabia ove si recava per riscuotere il prezzo del reato di cui al capo d).

In Napoli il 6.07.2015

Con la recidiva per Elefante Antonio, Iovino Gennaro e Greco Adolfo

1. LA GENESI DELL'INDAGINE

Il presente procedimento costituisce stralcio del fascicolo n. 18191/2013 mod 21 DDA Procura di Napoli, cd. Operazione Olimpo, nell'ambito del quale è stata eseguita in data 5.12.2018 l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Greco Adolfo e di altri soggetti per plurimi reati di estorsione aggravata ex art. 7 L 203/1991.

Nell'ambito di tale complessa e articolata attività di indagine sono state attivate operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientali, anche con installazione di impianti di videoripresa, che hanno consentito di accertare le strategie poste in essere da Greco Adolfo e dai soggetti a questi legati al fine di ottenere i titoli urbanistici necessari per la riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali ex CIRIO sito in Castellamare di Stabia, Via Napoli - Trav. Mele.

L'attività tecnica ha disvelato come Adolfo Greco sia un imprenditore molto influente nel tessuto economico-sociale della città stabiese, protagonista della vita amministrativa e politica, nonostante il suo ingombrante passato criminale che lo ha visto negli anni 80 condannato per favoreggiamento personale del clan camorristico di Cutolo Raffaele (Nuova Camorra Organizzata).

Greco è titolare, unitamente a Polese Tobia (detto Antonio, *medio tempore* deceduto), delle quote di maggioranza nella società PolGre Europa 2000 Srl di cui è amministratore unico Limone Pierpaolo; quote residuali sono detenute nella misura del 10% da Lombardi Giovanni e dall'avvocato Mandara Francesco.

we

La POLGRE acquistava nel 1999, per un valore approssimativo di 12.000.000.000 (dodici miliardi) di lire l'area originariamente adibita a sede di uno stabilimento industriale della Cirio, sita in Castellammare di Stabia a ridosso di Via A. De Gasperi e Via Napoli, tangente con Traversa Varo.

La Polgre Europa 2000 srl in data 03.01.2013 (prot. 167) aveva presentato al Comune di Castellammare di Stabia, sulla base di una relazione tecnica stilata dall'ingegnere Elefante Antonio - direttore tecnico della società di ingegneria SAEC srl - e del parere legale dell'avvocato Vitale Alberto un progetto di recupero e riqualificazione dell'area suddetta ai sensi dell'art. 7 comma V Legge regionale n. 19/2009 (cosiddetta Piano casa).

A seguito del decorso dei termini per l'esame della richiesta da parte dell'Ente Locale, la società attivava la procedura prevista dall'art. 4 Legge Regionale 19/2001 per la nomina di un **commissario ad acta** che, in sostituzione dell'ente, provvedesse alla istruttoria ed all'emanazione del provvedimento conclusivo afferente la richiesta di rilascio del permesso a costruire.

Prima di entrare nel merito della vicenda oggetto di indagine si riporta l'elenco dettagliato delle attività tecniche relative alle utenze telefoniche e ambientali, nonché alle caselle e-mail monitorate.

DECRETO	OBIETTIVO	IN USO	INIZIO	FINE
2096/13	OMISSIS	Adolfo Greco Abitazione	30.04.13	16/09/13
2096/13	OMISSIS	Luigi Greco	30.04.13	16.03.15
2758/13	Ambientale UFFICI CIL	Adolfo Greco	17.06.13	03.12.15
	Videosorveglianza esterna uffici CIL	Adolfo Greco ed altri	29.04.15	03.12.15
3649/13	Ambientale AUDI A6	Adolfo Greco	05.09.13	03.12.15
4233/13	OMISSIS	Giuseppe Passarelli	16.09.13	14.12.15
4253/13	OMISSIS	Adolfo Greco	17.09.13	15.12.15
3832/14	OMISSIS	Antonio Elefante	04.09.14	27.12.15
3860/14	OMISSIS	Antonio Pentangelo	08.09.14	20.07.15
3860/14	OMISSIS	Antonio Pentangelo	08.09.14	20.07.15
3961/14	OMISSIS	Maurizio	16.09.14	20/07/15

		Biondi		
3988/14	OMISSIS	Maurizio Biondi	17.09.14	26.10.14
	OMISSIS	Maurizio Biondi	17.09.14	26.10.14
	OMISSIS	Maurizio Biondi	17.09.14	26.10.14
	OMISSIS	Maurizio Biondi	17.09.14	26.10.14
	OMISSIS	F.Cesaro	17.09.14	20.07.15
4057/14	OMISSIS	Studio 1 Biondi	24.09.14	02.11.14
4092/14	OMISSIS	Adolfo Greco	26.09.14	29.12.15
4105/14	OMISSIS	Maurizio Biondi	26.09.14	29.12.15
4114/14	OMISSIS	Maurizio Biondi	26.09.14	29.12.15
	OMISSIS	Antonio Elefante	10.10.14	06.01.15
4160/14	OMISSIS	Antonio Elefante	01.10.14	03.01.16
4228/14	OMISSIS	@PECBion di Aruba	06.10.14	08.01.16
4381/14	Ambientale Chalet delle Palme	Maurizio Biondi Antonio Elefante	17.10.14	17.10.14
4515/14	Ambientale ABITAZIONE	Adolfo Greco	24.10.14	30.11.15
	Ambientale STUDIO SAEC Piazza Cota	Antonio Elefante	11.11.14	09.01.15
5018/14	Ambientale Chalet delle Palme	Maurizio Biondi Antonio Elefante	26.11.14	26.11.14
5388/14	Ambientale Comune Castellammare di Stabia	Maurizio Biondi Antonio Elefante Lea Quintavalle	19.12.14	19.12.14
66/15	Ambientale Studio SAEC Piano di Sorrento Via S. Andrea	Antonio Elefante	09.01.15	03/01/16
1052/15		Angelo OLIVIERO	06.03.15	20.07.15

Le risultanze investigative sono state compendiate nella comunicazione di notizia di reato del 29.03.2018, redatta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato PS di Castellammare di Stabia, e nelle successive integrazioni

del 28.05.2019, nonché nelle annotazioni redatte dal Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli compendiate nella nota del 29.05.2019

2. LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONE E COMUNICAZIONI E LA RELATIVA UTILIZZABILITA' ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 51, 28.11.2019 – 2.1.2020 N. 51 (Cavallo)

Preliminarmente occorre chiarire che la gran parte delle attività investigative, comprese le captazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali, sono state eseguite nel procedimento n. 18191/13 R.G.N.R. DDA Napoli iscritto a carico di Greco Adolfo ed altri soggetti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Nell'ambito del citato procedimento il P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli in data 7.5.2018 ha disposto la separazione della posizione di Greco Adolfo e di tutti gli altri indagati nel presente procedimento per i reati di cui agli artt. 323, 319 – 321 (cfr. provvedimento in faldone 1, n. 1), disponendo, in data 27.6.2018, la trasmissione per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dove è stato iscritto il procedimento n. 4810/2018 R.G.N.R.

Occorre, quindi, verificare l'utilizzabilità del materiale investigativo, costituito prevalentemente dagli esiti delle operazioni di captazione eseguite nel procedimento originariamente iscritto a carico di Greco Adolfo ed altri soggetti per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Con sentenza Cass. S.U. del 28.11.2019, *Cavallo*, il Supremo Collegio ha sancito il seguente principio di diritto: *"il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazione di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta semprechè rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge"*.

Il principio innanzi enunciato delimita l'ambito di operatività dell'art. 270 c.p.p., rubricato "utilizzazione in altri procedimenti": la norma prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli

we

nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Come è noto la giurisprudenza (Cass. S.U., 26.6.2014, Floris) già da tempo aveva ancorato la nozione di "diverso procedimento" (di cui all'art. 270 c.p.p.) ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quali il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato.

Con il recente arresto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, affermato che il divieto di utilizzazione posto dall'art. 270 c.p.p. **opera in relazione ai tutti i reati non oggetto della autorizzazione ad intercettare originariamente concessa**, salvo che essi siano connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli per i quali l'autorizzazione era stata disposta.

Nei casi in cui i risultati delle captazione siano utilizzabili per la presenza della connessione oggettiva o soggettiva di cui all'art. 12 c.p.p., la Corte di Cassazione ha comunque chiarito che l'utilizzabilità è subordinata alla sussistenza dei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova di cui all'art. 266 c.p.p.

Da ciò discende che i risultati della captazioni non possono essere utilizzati per reati diversi da quelli in relazione ai quali sia stata concessa l'autorizzazione e che siano con questi ultimi solo collegati sotto il profilo investigativo (art. 371 c.p.p.)

Tanto chiarito ritiene il Giudice che con riferimento all'esito delle captazioni eseguite nel presente procedimento non si versi nell'ambito di applicazione dell'art. 270 c.p.p. in ragione del fatto che le intercettazioni sono state disposte, seppure a partire da un momento temporale in poi (che si indicherà di seguito), proprio in relazione ai fatti di corruzione, poi oggetto di contestazione da parte del P.M.

Per quel che emerge dagli atti del presente procedimento l'attività di intercettazione veniva intrapresa in data 30.4.2013 con i decreti emessi in relazione al RIT 2096/13 (utenza abitazione di Greco Adolfo e numero di utenza mobile di Greco Luigi) e proseguiva con quella autorizzata in data 7.6.2013 in relazione al RIT 2758/2013, relativa all'ambientale nella sede lavorativa di Greco Adolfo (locali CIL), e al RIT 3649/13 del 5.9.2013 relativa all'ambientale all'interno dell'autovettura AUDI A6, in uso a Greco.

Le autorizzazioni alle operazioni di captazione relative ai RIT innanzi citati venivano concesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli, avendo riguardo alla

we

sussistenza di sufficienti indizi del reato di cui al 416 bis c.p., posto che Greco Adolfo, anche in ragione di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, gestiva svariate attività commerciali ed economiche, avendo rapporti molto stretti con esponenti del clan camorristico egemone in Castellammare di Stabia facente capo alla famiglia D'Alessandro (cfr. sul punto i decreti di intercettazione emessi nei RIT innanzi citati).

Dalle captazioni svolte emergevano, tuttavia, indizi relativi ad altri fatti suscettibili di rilevanza penale ed, in particolare, relativi a possibili accordi corruttivi promossi dal Greco per il rilascio del permesso a costruire un complesso residenziale nell'area già sede dello stabilimento industriale facente capo alla Cirio.

Già a partire dal 16.9.2013, in ragione degli elementi emersi tra il mese di luglio ed il mese di settembre 2013 e compendiate nelle note informative della Polizia di Stato a sostegno delle richieste di proroga delle intercettazioni già in corso, con decreto di urgenza il P.M. DDA Napoli autorizzava le captazioni relative al RIT 4233/13 per l'utenza mobile in uso all'imprenditore Giuseppe Passarelli (decreto di urgenza del P.M. del 16.9.2013 convalidato dal GIP con decreto del 17.9.2013) Inoltre, in data 17.9.2013 sempre con decreto di urgenza emesso dal P.M. (RIT 4253/13) venivano autorizzate le captazioni sull'utenza intestata alla CIL (Commercio Industria Latte) ed in uso a Greco Adolfo, utenza già oggetto di intercettazione con il RIT 2096/13 ma la cui proroga non era stata autorizzata per mero errore materiale da parte del GIP, con conseguente cessazione temporanea delle operazioni.

I citati decreti (RIT 4233/13 del 16.9.2013 e 4253/13 del 17.9.2013) come tutti quelli successivi (cfr. RIT 3832/14, 3860/14, 3961/14, 3988/14, 4057/14, 4092/14, 4105/14, 4114/14, 4160/14, 4228/14, 4381/14, 4515/14, 5018/14, 5388/14, 66/2015, 1052/15) emessi dal P.M. in sede di urgenza e poi convalidati dal GIP, sebbene nella parte iniziale indicassero quale indagato sempre Greco Adolfo (+ altri) e quale titolo di reato quello di cui al 416 bis c.p., contenevano passaggi motivazionali specifici in merito alla sussistenza di gravi indizi del reato di corruzione.

Sul punto valga precisare che in tema di presupposti sulla cui base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'articolo 267, comma 1, c.p.p. individui, tra questi, quello dei "gravi indizi di reato" (o dei "sufficienti indizi", allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata:

we

articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo "probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, posto che ciò che è dirimente è l'esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'articolo 15 della Costituzione. Da ciò deriva che il Legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento; senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco (cfr. sul punto Cass. pen. Sez. II, 01/03/2005, n. 10881).

Orbene, nei decreti di cui ai RIT 4233/13 e 4253/13 il P.M. disponeva in via di urgenza le intercettazioni telefoniche sull'utenza n. _____ in uso all'imprenditore Passarelli Giuseppe e sull'utenza _____ intestata alla CIL (Commercio Industria Latte) ed evidenziava come dalle indagini era emerso un interesse di Greco, Polese Tobia (socio di Greco nella Polgre 2000) e di Passarelli Giuseppe (imprenditore edile) alla realizzazione del progetto di riconversione dell'area industriale ex Cirio, con la conseguenza che era necessario accertare i rapporti intrattenuti dai soci della POLGRE Europa 2000 s.r.l. **"al fine di consentire tale realizzazione con amministratori del Comune di Castellammare di Stabia e con altri soggetti diversi dai quelli finora individuati"** (cfr. decreti di urgenza del P.M. del 16.9.2013 e del 17.9.2013 RIT citati).

we